

Avv. Rosario Molino

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

### RICORSO

Per **Garaffo Teresa**, nata a Catania il 13/10/1961, C.F. GRFTRS61R53C351K, residente in Catania, Via Pulvirenti n. 10, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Molino C.F. MLNRSR75S25G273N PEC avvamolino@pec.ordineavvocaticatania.it Fax 095434986 che la rappresentano e difendono giusta procura rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Catania via Caronda n. 410

-Ricorrente-

Contro MIUR Ministero della Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12 PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

-Resistente-

e nei confronti di Emanuela Pispisa residente in Carbonia Via Catania n.5/9 09013

e di Ines Anna Irene Nesi, Via Villafranca n. 23 – Montalbano Jonico (MT)

\*\*\*\*\*

Per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, di:

Verbale della “sottocommissione 11 per la valutazione delle prove di esame orale e della scheda di valutazione della ricorrente, non conosciuti, redatti dalla sottocommissione n. 11 per la valutazione della prova di esame della ricorrente, relativamente al mancato superamento della prova orale della stessa avendo riportato la votazione di 65 su 100; nonché per la condanna al risarcimento dei danni anche in forma specifica ai fini dell'ammissione nella graduatoria finale dei vincitori di concorso.

Annullamento del Decreto n. 1205 dell'1/08/2019 nella parte in cui non è include il nominativo della ricorrente e di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

### NONCHÉ PER LA CONDANNA

- dell'amministrazione resistente a procedere all'inserimento nella graduatoria dei vincitori e/o alla ripetizione della prova orale;
- al risarcimento del danno patrimoniale e morale dovuto all'illegittimo comportamento della resistente, da accertarsi e liquidarsi anche in via equitativa.

### FATTO

In data 24/11/2017 il Ministero Dell'istruzione bandiva Corso-concorso nazionale finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

Superate sia la prova preselettiva che la prova scritta, la Prof.ssa Garaffo in data 06/06/2019 sosteneva la prova orale. Durante la prova orale la ricorrente osservava che il Presidente della 11ma sottocommissione si allontanava per un periodo certamente superiore ai cinque minuti, senza che venisse sospesa la prova orale, prova non superata, nonostante la ricorrente avesse risposto alle domande formulate dalla 11ma

Avv. Rosario Molino

sottocommissione. In data 04/07/2019 la ricorrente richiedeva al Ministero competente, copia dei verbali di esame che a tutt'oggi non sono stati consegnati.

Fin qui la sola esposizione dei fatti dalla quale emerge che la esclusione dall'elenco dei vincitori è illegittima per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **1. Violazione del principio della Commissione perfetta.**

La prof. Garaffo è stata esaminata dalla 11ma sottocommissione, senza che la stessa fosse costantemente e regolarmente costituita.

Come esposto in fatto, il Presidente della sottocommissione durante la prova di esame sostenuta dalla ricorrente si allontanava per diversi minuti.

Appare evidente che, al fine di garantire la regolarità dell'esame e della relativa valutazione, la sottocommissione deve operare nella totalità dei componenti e l'allontanamento di un componente della commissione (anche per soli 5 minuti) avrebbe dovuto comportare la sospensione dell'esame.

In merito Il Consiglio di Stato, nella sentenza numero 1347 del 9 marzo 2012 ha riaffermato un principio, già pacificamente accolto in giurisprudenza, in base al quale **in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento: essa ha natura di collegio perfetto solo nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati** (come la fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali, la selezione degli argomenti e la redazione delle tracce delle prove scritte, la determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali, la correzione degli elaborati e lo svolgimento delle prove orali), **ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso.**

Soltanto attraverso la prova testimoniale, questa difesa può dimostrare che effettivamente il presidente della 11 sottocommissione si è allontanato durante la prova orale della Sig.ra Garaffo.

In merito l'art. 63 cpa al punto 3 stabilisce "Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile".

Si chiede, pertanto, di volere ammettere a livello istruttorio la prova testimoniale resa dal Prof. Marco Mazzone C.F. MZZMRC61R12C351C, che in data 06/06/2019 ha assistito all'esame sostenuto dalla ricorrente, sul seguente articolato:

1. "Vero che in data 06/06/2019 assisteva all'esame della Prof.ssa Garaffo?"

2. "Vero che durante la prova orale della Prof.ssa Garaffo il Presidente della sottocommissione si allontanava per diversi minuti senza che la prova venisse sospesa?"

### **2. Violazione decreto 3 agosto 2017, n. 38 art. 16. Violazione del principio costituzionale di imparzialità. Violazione di norma interna.**

La composizione della commissione esaminatrice per la prova orale della ricorrente non è immune da vizi. Premesso che l'art. 16 Comma 2 del Decreto n. 138/2017 "2. *I presidenti, i componenti e i componenti aggregati*

Avv. Rosario Molino

*della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;...c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”.*

Risulta, invece, che la dott.ssa Elisabetta Davoli, componente della 11ma sotto commissione ha collaborato ad un corso di preparazione al concorso di dirigente scolastico organizzato da ANDIS. In particolare, come risulta dall'allegato in atti, la dott.ssa Davoli ha partecipato ai seminari di presenza **Seminario 3 sulla Dirigenza scolastica e istituzioni scolastiche autonome- il sistema giuridico di riferimento: gestione delle risorse finanziarie e attività negoziale Dirigenza scolastica e istituzioni scolastiche autonome: gestione delle risorse finanziarie - Gestione delle risorse finanziarie- Programma annuale e conto consuntivo - Innovazioni legislative e principali adempimenti di natura amm.va contabile (Elisabetta Davoli).**

La situazione di incompatibilità della dott.ssa Davoli appare ampiamente provata in atti attraverso la brochure di presentazione corso (all. 2). L'incompatibilità della dott.ssa Elisabetta Davoli è inconfutabile, e mina il principio Costituzionale di imparzialità.

Occorre, inoltre evidenziare che la sentenza del Consiglio di Stato, la n. 4963 del 2018, nella quale si legge che “l'incompatibilità di un componente di una commissione esaminatrice nei concorsi pubblici è soltanto quella in grado di influenzare il giudizio della commissione medesima a favore di un candidato piuttosto che di un altro”, (sentenza che il MIUR ha citato nell'appello del Consiglio di Stato avverso la sentenza di annullamento della procedura concorsuale de qua):

Infatti, si tratta di una fattispecie diversa di quella attuale, in quanto nel bando di selezione, trattato dal Consiglio di Stato e definito con la sentenza sopra citata, non si prevedeva alcuna incompatibilità per la partecipazione di corsi di preparazione al concorso. Quindi non essendo prevista la incompatibilità nel bando di concorso quale *lex specialis*, necessita, ai sensi dell'art. 51 cpc ravvisare se sussiste la ipotesi del dovere di astensione qualora vi sia tra tra esaminatore e concorrente un sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali che diano sospetto che la valutazione del commissario perda di oggettività.

Invece l'attuale concorso, bandito con Decreto n. 138 del 2017 all'art 16 lettera c, ha espressamente stabilito la incompatibilità.

#### ISTANZA SOSPENSIVA

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

In ordine al *periculum in mora* si desiderano richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto, il prossimo 1 settembre i vincitori di concorso prenderanno servizio.

Avv. Rosario Molino

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta esclusione dalla graduatoria finale di merito, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso in oggetto, finalizzato all'assunzione di Dirigenti scolastici

Per l'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità chiede in via principale, l'assegnazione di un punteggio quanto meno sufficiente per il superamento della prova orale; in via gradata disporre una nuova prova orale in una diversa sottocommissione individuata a cura del Presidente della Commissione -.quindi, il ricorrente

CHIEDE,

ai sensi dell'art. 56 c.p.a., che il Presidente di Codesto TAR, o il Magistrato da Lui delegato, voglia ordinare, con decreto inaudita altera parte, stante l'imminente inizio del nuovo anno scolastico, l' inserimento della ricorrente nella graduatoria dei vincitori con riserva.

Pertanto, si chiede, in via cautelare, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., l'inserimento con riserva nella graduatoria dei vincitori del concorso da prevedersi con decreto inaudita altera parte e successiva camera di consiglio ex art. 56 comma 4; in via cautelare, gradata, ove non si ritenesse necessario procedere ai sensi dell'art. 56 c.p.a., si chiede di voler concedere la sospensiva, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;

In via cautelare si chiede l'assegnazione di un punteggio quanto meno sufficiente per il superamento della prova orale;

in subordine in via gradata, disporre la rinnovazione della prova orale attraverso la concessione delle misure cautelari all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;

nel merito, accertare ed annullare i verbali della prova orale, nei limiti dell'interesse perseguito, nonché della graduatoria di esclusione della ricorrente dalla graduatoria finale dei vincitori del Concorso a Dirigenti Scolastici; per l'effetto, annullare la graduatoria definitiva della procedura concorsuale per Dirigenti Scolastici nella parte in cui non riporta il nome della ricorrente tra gli idonei, e condannare il suddetto Ministero all'attribuzione di un voto di merito sufficiente (70) per essere inserita nella graduatoria finale dei vincitori o alla ripetizione della procedure della prova orale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

In via istruttoria si chiede che codesto On.le Tribunale Amministrativo ammettere la prova testimoniale ed ordinare al MIUR la produzione dei documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti del 04/07/2019, con riserva di presentare motivi aggiunti dopo la visione del verbale redatto dalla sottocommissione di concorso n. 11.

DICHIARAZIONE DI VALORE. Ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 s.m.i. si dichiara che il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato di € 325 che si versa in uno all'iscrizione a ruolo della presente, rendendosi, comunque, la parte disponibile all'eventuale integrazione.

Catania 05/05/2019

avv. Rosario Molino